

REGOLAMENTO (CE) N. 2009/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1999

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1587/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti; che, per consentire la vendita di prodotti di qualità uniforme, è opportuno mettere in vendita le carni acquistate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68;

(2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III, e (CEE) n. 3002/92, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾;

(3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

(4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati; che, nell'intento di gestire meglio le scorte, occorre prevedere che gli Stati membri possono accettare solo taluni depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

(5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽⁸⁾;

(6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

(7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimpaccaggio di tali prodotti;

(8) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1587/1999 della Commissione ⁽⁹⁾;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per:

- 10 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 6 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 6 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento francese;

⁽⁷⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 20.